



VERBALE N.24 DEL 22.02.2020

ASSOCIAZIONE L'ETA' VERDE - THE GREEN AGE

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22.02.2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 14,30, in sede, via San Quintino, 5 - 00185 Roma, si riunisce, in seduta straordinaria, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione L'ETA' VERDE - THE GREEN AGE, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto ai sensi del Decreto legislativo n.117 del 2017;
2. Modifica denominazione associazione e obblighi derivanti;
3. Registrazione del nuovo Statuto e obblighi derivanti;
5. Rinnovo cariche sociali e proposte di nuovi soci;

Prende la parola il Presidente in carica Sig. Augusta Busico, la quale, riscontrata la presenza del numero legale: Eleonora Masini (per delega), Alessandro Masella, Roberto Madrigali, Stefania Zuccari; Davide Peluzzi per l'Associazione Explora; in rappresentanza dei soci dell'Istituto Tecnico di Montesilvano i proff. Giuseppe Troiano e Stefano Freddi; Maria Luisa Gambirasio e Silvia Campagnoli (Torino), chiama come segretario verbalizzante il Sig. Daniele Ciprari.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea. Si inizia con il punto 1: Adeguamento Statuto ai sensi del Decreto legislativo

n.117 del 2017; viene letto il nuovo Statuto già mandato in visione a tutti i soci che viene approvato all'unanimità;

Si passa al punto 2: L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente di modificare la denominazione dell'Associazione in "ASSOCIAZIONE L'ETA' VERDE - THE GREEN AGE APS" indicata in modo abbreviato "ETAVERDE-GREENAGE APS". Il Presidente si incarica di assolvere gli obblighi derivanti;

Punto 3. Il Presidente si incarica di registrare il nuovo Statuto e di assolvere gli obblighi derivanti;

Punto 4. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2020-2022 e proposte di nuovi soci e adesioni;

All'unanimità viene riconfermata presidente la Sig.ra Augusta Busico; viene approvata all'unanimità la costituzione del Consiglio Direttivo formato dai Sigg. Augusta Busico, Stefania Zuccari (v.Presidente), Daniele Ciprari.

La seduta ha termine alle ore 16.00.

Roma, 22.02.2020

IL SEGRETARIO

Daniele Ciprari
Daniele Ciprari

IL PRESIDENTE

Augusta Busico
Augusta Busico

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 02 MAR 2020

al n. 951 serie 3 **ESENTE**
L. VIAZZI

IL DIRETTORE

Carla



ASSOCIAZIONE L'ETA' VERDE - THE GREEN AGE

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata "L'Età Verde - The Green Age APS", con sede in Roma, Via S. Quintino n. 5, C.F. 06090120582. La durata è stabilita a tempo indeterminato.

L'Assemblea con una sua delibera in sede ordinaria, può trasferire la sede, nonché istituire sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

Ai fini della propria diffusione e visibilità anche sulle reti telematiche, l'associazione è pure denominata Verdegreen.net.

Organi di diffusione dell'attività dell'Associazione sono il periodico a stampa L'Età Verde/Green Age e il periodico telematico L'Età Verde/Green Age news, in lingua italiana e inglese, o comunque ogni altro periodico o pubblicazione che sarà ritenuta opportuna.



ARTICOLO 2 - FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha finalità culturali, sociali, didattiche. Si propone di promuovere un'azione educativa a difesa della qualità della vita e dell'ambiente per un futuro migliore soprattutto a favore delle nuove generazioni, nello spirito democratico delle leggi nazionali e dell'Unione europea, mediante l'operatività integrata delle componenti scolastiche e sociali con gli enti locali, nazionali ed internazionali.

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. La costituzione di gruppi di studio permanenti nei vari settori di interesse dell'Associazione;
2. Ricerche socio-culturali;
3. Comunicazione e divulgazione delle informazioni e dei progetti culturali attraverso la rivista L'Età Verde/Green Age in cartaceo, L'Età Verde/Green Age news in lingua italiana e inglese nell'apposito sito, la produzione di CD Rom e video;
4. Accordi di cooperazione e collaborazioni con Paesi europei ed extraeuropei;
5. Istituzione di concorsi, premi e mostre nazionali e internazionali per le scuole e le loro componenti al fine di recepire le relative proposte in favore dell'ambiente;
6. Manifestazioni annuali per l'aggiornamento ed il dibattito sui temi mondiali che prevedono collegamenti multimediali con



gli esperti e gli studenti dei Paesi collaboratori.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA'

L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3luglio 2017 e s.m.i.:

- a)-Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa con particolare riguardo ai giovani;
- b)-Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c)-Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d)-Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

e)-Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

f)-Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g)-Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo

27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24

dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, in osservanza del principio di cui ai punti

precedenti, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6

del d.lgs.3 luglio 2017 n.117, secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale.

L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è

rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le

iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie

ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con

queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti di-



sposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al punto precedente, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:

- a. Somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
- b. Organizzare attività formative e motorio-sportive;
- c. Effettuare raccolte pubbliche di fondi;
- d. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

ARTICOLO 4 - VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla eventuale Rete associativa.

L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art.36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tale scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non



occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

ARTICOLO 5 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 3.

Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. I documenti di bilancio devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 7 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancanza di qualsiasi atto di partecipazione per tre anni consecutivi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate.

ARTICOLO 9 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a partecipare all'attività associativa.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;



- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- 5) Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno

una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo av-

viso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non

inferiore a tre e non superiore a nove nominati dalla Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che

non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può costituire dei Gruppi di studio permanenti nei

vari settori costituiti da un coordinatore e da esperti italiani ed esteri. La loro azione si esplica attraverso proposte annuali coordinate dal Consiglio Direttivo e portate a conoscenza dall'Assemblea dei soci per la discussione e l'approvazione.

ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza della associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ARTICOLO 14 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui

ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

ARTICOLO 15 - SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ARTICOLO 16 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.